

## SEGNALAZIONE

ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativa

alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante  
***“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi  
sportivi e relativa ripartizione delle risorse”***

Inviata al

Presidente del Senato della Repubblica  
Presidente della Camera dei Deputati  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dello Sviluppo Economico

Rif. SR5

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare le seguenti considerazioni con riferimento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*.

Come noto all'inizio del 2008, il legislatore italiano ha modificato le modalità di commercializzazione dei diritti televisivi tramite il Decreto Legislativo n. 9/2008, che segna il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa.

Si tratta di una riforma strutturale che si pone l'obiettivo finale di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alle competizioni sportive e realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi.

La nuova disciplina della vendita centralizzata dei diritti sportivi prevede tra l'altro che l'organizzatore della competizione offra i diritti a tutti gli operatori di tutte le piattaforme attraverso “procedure competitive” che dovranno garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione (artt. 6 e 7). A tal fine, l'organizzatore della competizione è libero di commercializzare per singola piattaforma o di mettere invece in concorrenza le diverse piattaforme distributive, ovvero ancora di operare contestualmente con entrambe le modalità, ferma restando l'esigenza di garantire la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sul mercato nazionale. Qualora sia stato deciso di mettere in concorrenza le diverse piattaforme, è necessario predisporre più pacchetti, in modo da consentirne l'acquisto da parte di più operatori (art. 8).

L'organizzatore della competizione è, inoltre, tenuto a predeterminare, nell'ambito di apposite linee guida, le regole interne per disciplinare le procedure attraverso le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato Decreto Legislativo, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto deve essere verificata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per i profili di propria competenza.

La centralizzazione delle vendite dei diritti sportivi costituisce una deroga alla disciplina *antitrust* e può ritenersi in via eccezionale consentita se, come nel caso di specie, un sistema di *check and balance* garantisce un efficace sistema di controllo e verifica ad opera delle istituzioni competenti, ivi compresa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Tuttavia, la recente esperienza ha dimostrato come le linee guida approvate dall'Autorità non siano state in realtà seguite dalla Lega Calcio nella concreta prassi applicativa.

Si segnala che, nel provvedimento adottato il 24 luglio 2008, le principali condizioni cui l'Autorità subordinava l'approvazione delle linee guida sono state le seguenti:

- l'assegnazione dei diritti deve avvenire attraverso il ricorso ad una procedura competitiva - e non ad una trattativa privata - anche nel caso in cui, conclusasi la prima gara senza aggiudicazione, la Lega Calcio intenda procedere ad un secondo tentativo di vendita collettiva degli stessi;
- qualora all'esito della complessiva procedura così esperita, la Lega Calcio non pervenga comunque all'assegnazione dei diritti, dovranno trovare applicazione le previsioni delle linee guida relative alla commercializzazione dei diritti rimasti invenduti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008, vale a dire l'immediata attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in questione;
- il prezzo minimo di vendita deve essere individuato secondo ragionevolezza, al fine di evitare che un livello dello stesso ingiustificatamente elevato possa vanificare la finalità pro-concorrenziale della procedura di gara.

Ciò posto, dopo l'approvazione delle linee guida da parte dell'Autorità, la Lega Calcio ha esperito procedure con modalità non pienamente conformi a

quelle approvate. Per quanto concerne la commercializzazione dei diritti relativi agli *highlights*, si rileva che la Lega Calcio, una volta fallito il tentativo di vendita dei diritti tramite la prima procedura selettiva basata sulla presentazione di offerte in busta chiusa, ha condotto trattative private, alle quali ha fatto seguito la presentazione di nuove offerte in busta chiusa. Tali trattative, aperte a tutti gli operatori interessati, appaiono essere state propedeutiche ad una ridefinizione della configurazione dei pacchetti offerti e ad una nuova competizione basata su offerte in busta chiusa. Tuttavia, la Lega Calcio, rigettando nuovamente le offerte presentate dagli operatori della comunicazione, ha successivamente deciso di procedere ad una seconda serie di trattative private con i soggetti interessati, giungendo ad una assegnazione dei diritti relativi agli *highlights* senza lo svolgimento di una gara.

Inoltre, esperite infruttuosamente le procedure selettive per l'assegnazione dei diritti audiovisivi relativi alle partite del campionato di Serie B, da esercitarsi anche a pagamento, l'Assemblea della Lega Calcio ha deliberato di pubblicare un nuovo invito ad offrire per la vendita centralizzata dei diritti da parte della stessa Lega Calcio, in difformità con quanto previsto dalle linee guida approvate dall'Autorità.

Ancora, nel corso dello svolgimento delle procedure di assegnazione dei diritti - il giorno antecedente la scadenza per la seconda presentazione delle offerte - la Lega Calcio ha comunicato agli operatori di avere apportato alcune modifiche al bando di gara originario, suscettibili di pregiudicare le determinazioni degli offerenti<sup>1</sup>.

L'esperienza tratta dalla prima applicazione delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008, in occasione della vendita da parte della Lega Calcio di alcuni diritti sportivi, ha messo in evidenza la sussistenza di elementi di criticità e di incertezza, idonei a compromettere il corretto esplicarsi della concorrenza nell'acquisizione dei diritti audiovisivi e a vanificare, quindi, gli obiettivi che il Decreto intende perseguire.

Di fatto, ai partecipanti alle procedure competitive non sono state assicurate condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, con l'effetto peraltro di non consentire ad alcuni operatori l'acquisizione di parte dei

---

<sup>1</sup> In particolare, la produzione delle riprese sarebbe stata effettuata dalla Lega Calcio, salvo accordi diversi, e non più dall'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti, come originariamente previsto. Inoltre, è stata inserita nel bando la possibilità di offrire, oltre ad un corrispettivo fisso, anche un corrispettivo variabile (c.d. *revenue sharing*), consentendo una condivisione sostanziale dei proventi derivati dalle manifestazioni tra Lega Calcio e assegnatario dei diritti.

diritti in questione, non essendo stata data attuazione alle previsioni di cui all'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo, richiamate nelle linee guida approvate dall'Autorità.

A fronte di procedure di assegnazione dei diritti concluse nell'immediata prossimità dell'inizio delle competizioni sportive, il riscontro delle sopradescritte irregolarità attraverso l'esercizio dei poteri previsti dalla legge n. 287/90 e richiamati dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 9/2008, non può che avvenire a campionati già iniziati, e quindi in un contesto in cui le assegnazioni hanno già avuto effetto sia nei confronti degli operatori della comunicazione che dei consumatori.

Per contemperare l'effettività e la tempestività dell'intervento dell'Autorità in materia con l'esigenza di certezza per il mercato sull'esito delle procedure di assegnazione, è necessario che la vendita congiunta dei diritti sportivi, rappresentando una deroga *ex lege* alla disciplina antitrust, si inquadri in una complessiva disciplina idonea ad assicurare il rispetto, da parte dei soggetti coinvolti, del Decreto Legislativo n. 9/2008 e delle linee guida, come approvate dall'Autorità.

L'Autorità auspica che il quadro normativo in materia venga rivisto al fine di risolvere le criticità sopra indicate.

IL PRESIDENTE  
Antonio Catricalà